

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1104

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAURIA, SANTALCO, PARISI, ZANGARA  
e GRASSI BERTAZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1988

### Riduzione delle tariffe aeree per la Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. - Le tariffe aeree nazionali, specie per le tratte di lunga percorrenza, e soprattutto per i collegamenti interessanti la Sicilia, comportano oneri molto sostenuti.

L'alternativa al trasporto aereo offerta al passeggero è il viaggio in ferrovia, con tempi lunghissimi e defatiganti, in contrasto con l'esigenza di muoversi celermente, caratteristica dei tempi moderni, per motivi di lavoro, di studio, di salute e di impiego del tempo libero, oppure per nave, con tempi altrettanto lunghi e costi elevati.

Tale situazione di grave disagio, che lo stesso mezzo di trasporto automobilistico non concorre certo ad alleviare, date le notevoli

distanze chilometriche dal Centro e Nord Italia, accresce la complessiva condizione di «marginalità» della Sicilia, e la penalizza, altresì, sul piano dello sviluppo sociale, economico e turistico.

In relazione a quanto sommariamente sopra esposto, ed in analogia a quanto già da anni attuato nei confronti della Sardegna, si rende necessario che alla Regione Sicilia venga applicata una riduzione tariffaria per taluni collegamenti con il Continente.

Si propone, pertanto, che l'utenza possa godere di una agevolazione tariffaria per i collegamenti tra gli aeroporti siciliani e i due maggiori aeroporti continentali, cioè Milano e Roma.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In considerazione della insularità e delle grandi distanze tra la Regione Sicilia e le città del Nord e Centro Italia, le tariffe aeree relative al collegamento tra gli aeroporti di Catania, Palermo e Trapani e quelli di Roma e Milano sono ridotte del 30 per cento.

## Art. 2.

1. Al ripianamento della riduzione tariffaria di cui all'articolo 1 si provvede, a favore del vettore aereo concessionario, con un contributo statale di 20 miliardi annui, da erogarsi secondo le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. All'aggiornamento di tale contributo si provvederà, per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra lo Stato e la Regione siciliana, mediante specifico contributo aggiuntivo della Regione stessa.

## Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge, valutati in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio